COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 1 del 28-02-2025

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, in modalità mista ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del Comune in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. **11** del 27/04/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Giuseppe Ballotti	SINDACO	Presente
Denis Benassi	CONSIGLIERE	Presente
Luca Rocchi	CONSIGLIERE	Presente
Alessandro Bernardi	CONSIGLIERE	Presente
Carlotta Pagliai	CONSIGLIERE	Presente
Silvia Rossi	CONSIGLIERE	Presente
Alessia Frodati	CONSIGLIERE	Presente
Nicola Bettini	CONSIGLIERE	Assente
Maurizio Cadegiani	CONSIGLIERE	Presente
Massimiliano Beneventi	CONSIGLIERE	Presente
Simone Mucci	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti	10
Totale assenti	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa **Elena Balestrieri,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO **Giuseppe Ballotti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si trattai di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

DATO ATTO che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli, come di seguito individuati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VERIFICATO che il comma 741, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, indica, altresì, la definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze, precisando che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RAMMENTATO che il medesimo comma 744 attribuisce ai Comuni il gettito relativo all'attività di contrasto all'evasione attinente alla quota dei fabbricati del gruppo "D", di competenza dello Stato, sia con riferimento alle somme a titolo di imposta, quanto a quelle a titolo di interessi e sanzioni;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà peri Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano

in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ATTESO che il comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, ha stabilisce che: "*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*".

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015, come successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze:
- con Decreto del 6 settembre 2024, ad integrazione del decreto 7 luglio 2023, ha approvato l'Allegato A concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione dell'allegato A del decreto 7 luglio 2023.
- con comunicato del 27 settembre 2024, ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare dal 2025 le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATO che la delibera delle aliquote deve avere quale allegato il prospetto suddetto, in formato Pdf, compilato sulla base delle indicazioni del decreto del 6 settembre 2024, utilizzando l'applicativo informatico presente sul Portale del Mef nella sezione IMU;

RILEVATO che ai sensi del comma 764, nel caso di differenza fra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, hanno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf del MEF.;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti",* nonché i vincoli descritti in materia di diversificazione delle aliquote;

CONSIDERATO quanto sopra detto che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2023 con cui il Comune di Montecreto approvava le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni per l'anno 2024:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille	----------
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita- IMMOBILI MERCE	Esenti dal 2022 a norma di Legge	----------
Terreni agricoli	esenti	----------
Aree fabbricabili	10,6 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D	10,6 per mille	----------
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	----------

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di approvare **per l'anno 2025** le aliquote come da prospetto dal Decreto MEF del 6 settembre 2024 Allegato A**,** come segue**:**

FATTISPECIE PRINCIPALI	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille (0,5%)	€ 200,00
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c) n.6) della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille	----------
Fabbricati rientranti nella categoria D	10,6 per mille (1,06%)	----------
Terreni agricoli	esenti	----------
Aree fabbricabili	10,6 per mille (1,06%)	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita- IMMOBILI MERCE	Esenti dal 2022 a norma di Legge	----------
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille (1,06%)	----------

ESENZIONI: Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla Legge.

VISTO il prospetto delle aliquote, allegato alla presente delibera, elaborato con l'applicativo informativo presente sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 756 e del decreto del Mef del 6 settembre 2024- Allegato A;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Tenuto, altresì conto che:

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione: approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2024 dall'Organo di Revisione 28.2.2025 con verbale n. 4;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, soffermandosi in particolare sull'ingente cifra destinata al Fondo di Solidarietà. Poi apre il dibattito.
Prende la parola il Consigliere Cadegiani il quale si richiama a una relazione, redatta sul tema come Gruppo di Minoranza, che, in modo più o meno fortuito, è finita sul tavolo del Ministero dei rapporti regionali. Chiamato a presentare la relazione, il Consigliere riporta l'incredulità degli ascoltatori di quella sede davanti ai dati riportati. Conti dei Comuni limitrofi alla mano, egli ha evidenziato la comunanza della problematica a tutti i Comuni della Montagna, rilevando altresì che le trattenute in favore del Fondo andranno aumentando alla luce delle scelte governative. Riferisce poi che attualmente il tema è allo studio del Ministero e di avere, come minoranza, avanzato una proposta nel senso di quantificare in positivo la trattenuta in esame nel 30% degli introiti, facendo presente che il metodo di calcolo del Fondo, per come strutturato, reca con sé conseguenze inique e paradossali, depauperando i piccoli Comuni e arricchendo quelli più grandi, già ricchi. La discussione, aggiunge, ha visto le opposizioni di Anci e di un Funzionario ministeriale tra gli autori del metodo di calcolo, che hanno puntato in sostanza sul fatto che l'addizionale IRPEF dei Comuni montani è sempre molto bassa, suggerendo di alzare quella. Il Consigliere conclude l'intervento facendo presente che è nata l'idea di inserire nella variazione della Legge sulla Montagna un ordine del giorno che impegni il Governo a dare la possibilità ai Comuni qualificati come "montani" e la cui economia sia prevalentemente fondata, in modo diretto o indiretto, sul turismo bianco, di prevedere un taglio in percentuale o totale sulla trattenuta in esame. Si dice infine contento che il tema sia finalmente oggetto di riflessione da parte del Governo e auspica che tra qualche anno si traduca in fatti. Preannuncia tuttavia voto contrario perché l'aliquota è al massimo e, come fin qui illustrato, lo ritiene un favore ai Comuni più grandi e più ricchi.
Non essendoci altri interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone la proposta ai voti.

Con la seguente votazione, espressa previa chiamata nominale dei Consiglieri presenti e riscontro audio/video per quelli collegati da remoto:

Voti favorevoli nr. 7 (sette);
Voti contrari nr. 0 (zero);
Astenuti nr. 3 (tre) (Cadegiani, Beneventi, Mucci);

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2025, come indicate nel prospetto allegato;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto e come **nel prospetto in pdf allegato alla presente:**

FATTISPECIE PRINCIPALI	Aliquota	detrazione

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille (0,5%)	€ 200,00
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c) n.6) della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille (0,0%)	----------
Fabbricati rientranti nella categoria D	10,6 per mille (1,06%)	----------
Terreni agricoli	esenti	----------
Aree fabbricabili	10,6 per mille (1,06%)	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita- IMMOBILI MERCE	Esenti dal 2022 a norma di Legge	----------
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille (1,06%)	----------

ESENZIONI: Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla Legge.

- di dare atto che la presente deliberazione e il prospetto allegato, verranno inseriti nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di allegare il prospetto previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, in formato Pdf, compilato sulla base delle indicazioni del decreto del 7 luglio 2023, integrato con decreto del 6 settembre 2024, utilizzando l'applicativo informatico presente sul Portale del Mef nella sezione IMU;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione su chiamata nominale dei consiglieri presenti e riscontro audio/video per quelli collegati da remoto che riporta il seguente esito:
Voti favorevoli nr. 7 (sette);
Voti contrari nr. 0 (zero);
Astenuti nr. 3 (tre) (Cadegiani, Beneventi, Mucci)
per dare corso a quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO	**Segretario Comunale**
F.to Giuseppe Ballotti	**F.to Dott.ssa Elena Balestrieri**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Numero. del Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per giorni consecutivi:

Addì,

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Balestrieri

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28-02-2025**

[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Addì, lì 28-02-2025

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Balestrieri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Balestrieri